

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2928

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZUCA POGGIOLINI, D’URSO,  
FIORILLO, MANIS, BRUNI, LAURIA Baldassare e MUNDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1997

---

Introduzione della responsabilità patrimoniale dei genitori  
naturali nei casi di negato riconoscimento

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale, con sentenza del 20 luglio 1990 n. 341, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 274, comma primo, del codice civile, che disciplina le condizioni di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità naturale, nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne (per l'ultrasedicenne è prevista la necessità del suo assenso per l'ammissibilità dell'azione), non prevede che l'azione stessa, promossa dal genitore esercente la potestà, venga ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice «rispondente all'interesse del figlio».

Con tale sentenza la Corte ha posto fine a una serie di dubbi interpretativi circa la *ratio* in base alla quale all'articolo 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'affidamento dei minori e sull'adozione è stato previsto, se si tratta di minori, lo spostamento della competenza in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale dal tribunale ordinario a quello per i minorenni, istituzionalmente «specializzato» a valutare, con mezzi adeguati, l'interesse del minore. La sentenza ha chiarito definitivamente che in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità vige lo stesso principio già esplicitamente sancito dall'articolo 250 del codice civile nella parte in cui, in caso di opposizione al riconoscimento da parte del genitore che ha già riconosciuto il figlio e di conseguente ricorso del genitore escluso, il tribunale per i minorenni deve valutare se l'attribuzione di giuridicità al fatto naturale della procreazione risponda all'interesse del minore; cioè anche alle azioni di stato si è

voluto applicare il principio generale affermato tra l'altro dalla Convenzione sui diritti del bambino approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 (la Convenzione è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176), «in base al quale l'interesse superiore» del minore deve prevalere su ogni altro interesse.

In conformità della predetta sentenza della Corte è richiesto un rapporto genitore-figlio che favorisca la crescita armonica di quest'ultimo, un rapporto affettivo educativo basato sulla accettazione incondizionata del ruolo paterno o materno e quindi sulla volontà e sulla capacità di assumere tutti i relativi compiti, sia sul piano morale che materiale. È richiesto altresì che il genitore costituisca un modello tale da offrire al figlio un valido esempio di vita. Non deve dimenticarsi che al genitore che riconosca il figlio spetta automaticamente il delicatissimo ruolo di sostegno, di guida e di formazione umana.

Tuttavia altri sono gli impegni morali, altri quelli materiali, cioè altro è il soddisfacimento essenziale per il minore, dei suoi bisogni personali tali da condizionare la sua stessa crescita, altro è quello dei suoi bisogni sul piano patrimoniale, certamente non meno importanti.

Ci è perciò sembrato giusto che il genitore (spesso purtroppo il padre che sfugge più facilmente ai suoi doveri), anche se non ritenuto degno o capace di assumere il proprio ruolo sul piano personale, non debba essere esente da responsabilità di carattere economico, per il fatto stesso di aver generato il figlio.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nell'articolo 250 codice civile, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«In caso di rigetto della domanda il tribunale, su istanza dell'altro genitore che ha riconosciuto il figlio, può disporre a carico del ricorrente misure patrimoniali idonee a concorrere alla spesa di mantenimento, di istruzione e di educazione».

### Art. 2.

1. All'articolo 274 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata e, nel caso di minore infrasedicenne, quando sia rispondente al suo interesse.»;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, se trattasi di minore o di altra persona incapace, nomina un curatore speciale che li rappresenti in giudizio».

### Art. 3.

1. Nell'articolo 279 del codice civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Il primo comma si applica, su istanza del genitore che esercita la potestà o del tutore, per quanto riguarda le misure esclusi-

vamente patrimoniali, anche quando l'azione sia stata dichiarata inammissibile perchè non rispondente all'interesse del minore infrasedicenne. Il genitore naturale può anche essere tenuto a concorrere alla spesa sostenuta, fin dal momento della nascita, dall'altro genitore che ha riconosciuto il figlio».